



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Provincia di Napoli

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|--|------|--|
| | CAPO I Disposizioni preliminari e generali | | |
| 1 | Oggetto del regolamento. | 31 | Avviso di convocazione - Modalità e termini. |
| 2 | Surroga dei consiglieri. | 32 | Ordine del giorno |
| 3 | Luogo delle adunanze consiliari. | 33 | Deposito degli atti per la consultazione. |
| 4 | Funzioni rappresentative. | 34 | Registrazioni audiovisive. |
| 5 | Maggioranza e minoranza. | 35 | Disciplina delle adunanze. |
| | | 36 | Persone ammesse nella sala delle adunanze - |
| | | 37 | Segreteria dell'adunanza. |
| | | 38 | Scrutatori - Nomina - Funzioni. |
| | CAPO II Il Presidente | | CAPO IX Delle sedute del consiglio |
| 6 | Presidenza del consiglio comunale. | 39 | Dei posti e degli interventi. |
| 7 | Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale | 40 | Ordine dei lavori - Sedute deserte. |
| | | 41 | Inizio dei lavori. |
| | CAPO III Gruppi consiliari | 42 | Comportamento dei consiglieri. |
| 8 | Costituzione dei gruppi consiliari. | 43 | Doveri dei Consiglieri. |
| 9 | Denominazione dei Gruppi | 44 | Astensione obbligatoria. |
| 10 | Conferenze dei capigruppo. | 45 | Esercizio del mandato elettivo - Decadenza. |
| | | 46 | Fatto personale. |
| | | 47 | Pregiudiziali e sospensive. |
| | CAPO IV Commissioni consiliari permanenti | 48 | Partecipazione dell'assessore non consigliere. |
| 11 | Costituzione e composizione. | 49 | Adunanze consiliari aperte. |
| 12 | Presidenza e convocazione delle commissioni. | 50 | Chiusura della discussione. |
| 13 | Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti. | 51 | Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno. |
| 14 | Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti. | | |
| 15 | Segreteria delle commissioni consiliari permanenti - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori. | | CAPO X Delle votazioni |
| 16 | Assegnazione degli affari | 52 | Sistemi di votazione. |
| | | 53 | Ordine della discussione e della votazione. |
| | CAPO V Commissioni speciali | 54 | Annullamento e rinnovazione della votazione. |
| 17 | Costituzione di commissioni speciali. | 55 | Interventi nel corso della votazione. |
| 18 | Commissioni di studio e consulte. | 56 | Mozioni d'ordine. |
| 19 | Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune. | 57 | Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità. |
| | | 58 | Dichiarazioni di voto. |
| | | 59 | Computo della maggioranza. |
| | CAPO VI Diritti di informazione | | CAPO XI Dei verbali delle sedute |
| 20 | Diritti di informazione e di accesso dei consiglieri comunali. | 60 | Verbale delle sedute - Contenuto e firma. |
| 21 | Rilascio di copie delle deliberazioni. | 61 | Approvazione del verbale della precedente seduta. Comunicazione delle decisioni del consiglio. |
| 22 | Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri comunali. | | |
| | | | CAPO XII Autonomia funzionale del Consiglio Comunale |
| | CAPO VII Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali | 62 | Ufficio di Presidenza del Consiglio. |
| 23 | Diritto di iniziativa. | 63 | Risorse finanziarie dell'Ufficio di Presidenza. |
| 24 | Diritto di presentare mozioni. | 64 | Sedi e attrezzature. |
| 25 | Diritto di presentare interrogazioni. | 65 | Deliberazioni di iniziativa della Giunta. |
| 26 | Diritto di presentare interpellanze. | | |
| 27 | Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta. | | CAPO XIII Disposizioni finali |
| | | 66 | Interpretazione del regolamento. |
| | CAPO VIII Convocazione del consiglio - Ordine del giorno | 67 | Pubblicità del regolamento. |
| 28 | Convocazione del consiglio comunale. | 68 | Diffusione del presente regolamento. |
| 29 | Distinzione delle sedute - Definizioni. | 69 | Entrata in vigore. |
| 30 | Proposte di iscrizione all'ordine del giorno. | | |

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Via Municipio – Palazzo Municipale.
2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali, ufficialmente informati, hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle altre liste nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

CAPO II

Il Presidente

Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Le funzioni di Presidente della prima seduta fino alla nomina del Presidente sono esercitate dal Sindaco.
2. L'elezione del Presidente avverrà secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale (art.11).

3. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento. In particolare:
 - a) provvede a garantire i diritti delle minoranze;
 - b) provvede ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio;
 - c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - d) assegna gli argomenti di competenza consiliare alla Commissione permanente competente per materia;
 - e) trasmette alle commissioni consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione consiliari per l'espressione del parere di competenza;
 - f) adotta le misure organizzative dell'ufficio di Presidenza;
 - g) designa un impiegato comunale cui attribuire la funzione di segretario dell'ufficio di Presidenza;
 - h) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al C. C.;
 - i) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - j) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - k) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - l) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - m) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
3. Il presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
4. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio e al Segretario Generale, il nome del proprio capogruppo, entro tre giorni dalla prima seduta del consiglio neo eletto.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
8. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

9. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
10. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale e al Segretario Generale.
11. Quando i componenti di un Gruppo, costituito nel corso del mandato amministrativo, si riducono ad un numero inferiore a due, il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro tre giorni dallo scioglimento, ad altro Gruppo vengono iscritti al Gruppo Misto.

Art. 9 – Denominazione dei Gruppi.

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale sottoscritta da tutti i consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Qualora più Gruppi intendano assumere la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 10 - Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, e concorda con il Presidente la definizione dell'ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
7. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capogruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.
8. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio comunale.
9. La conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.
10. Le riunioni sono convocate di norma con almeno quarantotto (48) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11 – Costituzione e composizione

1. Per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio comunale sono istituite, in seno allo stesso, le commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale:
 - I) Finanze – Tributi – Programmazione – Patrimonio
 - II) LLPP – Acquedotto – Pubblica illuminazione – Verde – Viabilità e Traffico – Urbanistica L. 219/80

- III) Sport – Pubblica Istruzione – Cultura – Problemi giovanili
 - IV) Igiene e Sanità – Personale – Assistenza – Ecologia
 - V) Annona – Consorzi – Attività Produttive – Agricoltura
2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali sulla base delle designazioni fatte dai capigruppo consiliari. La designazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale eletto. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente.
 3. Il Sindaco con apposito provvedimento procede alla nomina delle commissioni, stabilendo, previa intesa con i capigruppo consiliari: la loro composizione numerica e l'assegnazione alle singole commissioni sulla base delle designazioni e in maniera proporzionale rispetto alle rappresentanze consiliari.
 4. Il provvedimento sindacale di nomina delle Commissioni sarà oggetto di specifica comunicazione da parte del Presidente del Consiglio nella I seduta utile del C.C..
 5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Sindaco procede alla sostituzione. Il provvedimento di rettifica sarà oggetto di specifica comunicazione da parte del Presidente del Consiglio nella prima seduta utile del C.C..
 6. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia; e, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.
 7. Eventuali controversie circa l'assegnazione del numero dei rappresentanti di ciascun gruppo consiliare saranno decise in sede di conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 12 – Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal sindaco, entro venti giorni dal provvedimento di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente comunica al sindaco e al presidente del consiglio comunale la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse e tiene i contatti con il Presidente del C.C..
6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dai membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio, almeno 48 ore prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale e agli assessori delegati nelle materie da trattare nella riunione, ai quali viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 13 – Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno la metà + 1 dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la

seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della seduta stessa anche argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

3. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione fatta eccezione per le sedute relative alla trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune. Le commissioni possono deliberare, a maggioranza assoluta di voti con votazione segreta nei casi previsti dalla legge quando per l'oggetto della discussione è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
4. Il Sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, senza diritto di voto, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
5. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

Art.14 – Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del consiglio comunale, il quale le trasmette, per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del TUEL 267/00, ai responsabili dei settori/servizi competenti per materia. Quando l'istruttoria si conclude con il parere favorevole di cui al citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del C.C.. Se i pareri sono, tutti o in parte, contrari, la proposta è restituita dal Presidente del consiglio comunale alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria se la proposta comporta impegno di spesa.

Art. 15- Segreteria delle commissioni consiliari permanenti – Verbale delle sedute – pubblicità dei lavori.

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio o da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente. Il Segretario redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I consiglieri, componenti la Commissione possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse a cura del Presidente al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al responsabile del servizio finanziario e al collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 – Assegnazione degli affari.

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono stabiliti in giorni 15.
3. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario. In casi motivati di particolare urgenza il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a 48 ore.
4. Se i termini di cui al precedente 2° comma trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dandone comunicazione al Consiglio comunale.
5. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione devono essere preventivamente esaminate da una Commissione. Sono escluse:
 - a) la mozione di sfiducia;
 - b) la revoca del Presidente del Consiglio;
 - c) l'istituzione delle Commissioni di cui al successivo Capo V°;
 - d) le deliberazioni che attengono al funzionamento e all'organizzazione dei lavori del Consiglio.
6. Il parere è espresso per iscritto. In casi di emergenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
7. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro dieci (10) giorni dalla data di assegnazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
9. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
10. Per gli affari che si riferiscono a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'assegnazione alla conferenza dei capigruppo consiliari.

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 17 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Le modalità di costituzione delle Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive e di inchiesta sono previste dall'art. 17 dello Statuto comunale approvato con delibera C.C. n. 58 del 30/10/2001;
2. Con la delibera di costituzione il C.C.:
 - a) designa i componenti della Commissione;
 - b) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
 - c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. La commissione, insediata dal Sindaco o dal Presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente che deve appartenere alla minoranza. Le riunioni delle Commissioni speciali si svolgono a porte chiuse.
4. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al C.C. un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 18 – Commissioni di studio e consulte.

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 19 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO VI DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 20- Diritti di informazione e di accesso dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 del TUEL 207/00 in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni in possesso degli uffici necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognano di copie di atti, documenti e provvedimenti debbono presentare richieste direttamente al responsabile del servizio.
3. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso agli atti o richiesta di copia di atti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio di definire, d'intesa con i capigruppo tempi e modalità di esercizio.
4. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
5. Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni dovrà essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio, a disposizione dei consiglieri.
6. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 21 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. Il diritto di accesso dei consiglieri è espressamente individuato dalla norma (art. 43 del TULCP) in diretto ed esclusivo riferimento alle notizie e alle informazioni "utili all'espletamento del proprio mandato". Ciò comporta che la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato ossia alla cura di interessi pubblici, costituisce al contempo il presupposto legittimante nonché il limite al diritto

preventivo del consigliere. Quindi il diritto di accesso dei consiglieri deve riguardare principalmente gli atti, intesi come documenti dai quali è possibile desumere l'attività giuridica compiuta dagli organi dell'Ente e i documenti ad essi collegati affinché il consigliere possa esercitare le competenze a lui attribuite dalla legge.

2. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
3. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 22 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal regolamento sull'accesso agli atti e documenti amm/vi.

CAPO VII DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 23 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette per l'istruttoria al responsabile del servizio competente. Il Sindaco, qualora tale proposta rientri nella competenza del consiglio la trasmette al Presidente del consiglio. Il Presidente del consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta al presidente del consiglio comunale nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità che non necessitano di istruttoria integrativa, possono essere presentate in forma scritta al presidente comunale nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal presidente del consiglio al responsabile del servizio che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva qualora sia necessario acquisire elementi di valutazione e/o pareri da parte del responsabile del servizio.

Art. 24 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per

esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 25 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. Il consigliere con motivazione scritta può dichiarare l'interrogazione urgente.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'interrogato o l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, o l'interrogante non si dichiara soddisfatto della risposta scritta che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
 - c) se l'interrogazione riveste carattere d'urgenza la risposta scritta dovrà essere fornita entro 15 giorni
5. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio nei casi di cui alla lett. b – comma 4 dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 26 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco (o ad un assessore delegato) circa i motivi, gli impedimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Per le interpellanze trova applicazione la procedura di cui al precedente art. 25.

Art. 27 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente.
2. L'interrogazione può essere presentata e letta, anche durante la seduta consiliare, subito dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente e le comunicazioni del Presidente e del Sindaco. L'interrogato può rispondere all'interrogazione nella stessa seduta consiliare oppure riservarsi di rispondere con le modalità e procedure di cui al precedente art. 25.
3. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni e ricorrono i presupposti di cui al comma 4 lett. B del precedente art. 25, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
4. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO VIII CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 28 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 29 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie – urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione, il rendiconto della gestione e per eventuali modifiche dello Statuto. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n. dieci (10) consiglieri senza computare il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, sono valide con l'intervento di almeno n. sette (7) consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo in un giorno diverso da quella di prima convocazione andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando, la legge per deliberare richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 30 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono essere avanzate, con le modalità di cui al precedente art. 23, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere. Le proposte possono essere non accolte dal presidente. In questo ultimo caso il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 31 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie: cinque giorni prima rispetto al giorno di convocazione;
 - b) per le convocazioni straordinarie: tre giorni prima rispetto al giorno di convocazione;
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Il giorno di consegna non viene computato.
4. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci (10) giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 4, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:
 - all'organo di revisione;
 - alla Prefettura di Napoli;
 - al Comando di P.M. e al Comando Carabinieri.
8. Della convocazione del Consiglio sarà data informazione alla cittadinanza con appositi manifesti.

Art. 32 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è stabilita dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento.
3. L'ordine del giorno deve essere così articolato:
 - I. approvazione dei verbali delle sedute precedenti
 - II. Comunicazioni del Presidente
 - III. Argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere
 - IV. Eventuali interrogazioni, mozioni e interpellanze
 - V. Argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare
4. Gli argomenti di cui al punto III del comma precedente sono proposti dal Sindaco o proposti dal Presidente del Consiglio comunale.

5. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'o.d.g. delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art. 33 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono trasmesse al Presidente del Consiglio da parte del Responsabile del servizio almeno 48 ore prima della seduta ordinaria o straordinaria e almeno 24 ore prima della seduta straordinaria urgente.
2. Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione almeno 24 ore prima della seduta ordinaria e straordinaria e almeno 12 ore prima della seduta straordinaria urgente.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 34 - Registrazioni audiovisive.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 35 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

Art. 36 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 37 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Segretario.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 38 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO IX DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 39 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 40 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 10 minuti ovvero rinviare la seduta.

Art. 41 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Il Presidente del C.C., previo il consenso espresso da tutti i capigruppi consiliari, può sottoporre a discussione e votazione argomenti che rivestono carattere d'urgenza consistenti in mero atto di indirizzo (atti per i quali non è richiesto il parere dei responsabili dei servizi nè il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/00 n. 267).
4. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 42 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 43 - Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 44 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti affini sino al IV grado. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale qualora non sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere/Sindaco o di parenti o affini fino al IV grado.

Art. 45 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco o/e al Presidente del Consiglio, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro i successivi dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
5. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni, ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 46 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione; in tal caso il Presidente del Consiglio sospenderà temporaneamente la discussione.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.
6. Gli interventi su fatto personale non possono durare più di dieci minuti.

Art. 47 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando un consigliere propone che un argomento non sia discusso per ragioni di legittimità.
2. La questione sospensiva si ha quando un consigliere propone il rinvio della trattazione dell'argomento ad un'altra adunanza precisando i motivi.
3. La questione pregiudiziale e la questione sospensiva di norma vengono proposte prima che abbia inizio la discussione sull'argomento. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione dell'argomento non può cominciare o proseguire fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente, per non più di 5 minuti, può parlare soltanto un oratore per Gruppo e per non più di 5 minuti ciascuno.
5. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 4 e a separate votazioni.

Art. 48 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 49 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 50 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
3. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
4. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 51 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora per qualsiasi ragione non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La seduta del C.C. può essere anche sospesa su proposta (approvata per alzata di mano), dal Sindaco o da un consigliere.
4. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
5. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.
6. La trattazione degli argomenti non discussi potrà avvenire anche contestualmente ad altri argomenti a condizione che gli argomenti sospesi, eccezion fatta per eventuali argomenti ritenuti urgenti, vengano inseriti ai primi punti della sezione V di cui al comma 3 del precedente art. 32 "Ordine del giorno".

CAPO X DELLE VOTAZIONI

Art. 52 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 19.

Art. 53 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) eventuale questione pregiudiziale;
 - b) eventuale questione sospensiva;
 - c) gli eventuali emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - d) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - e) il provvedimento nel suo complesso compreso gli emendamenti approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 54 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 55 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 56 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 57 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 58 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 59 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi per i quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO XI DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 60 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Di ogni seduta consiliare si redigono i verbali.
2. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
4. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
5. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;

- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
6. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
 7. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
 8. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 61 - Approvazione dei verbali della precedente seduta.

1. I verbali della seduta precedente vengono depositati a disposizione dei consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
2. Il Presidente fa dare lettura sommaria di ciascun verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare o presentare le eventuali osservazioni.
3. I verbali della seduta precedente si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica.
4. Le eventuali osservazioni o rettifiche proposte dai consiglieri sui verbali delle sedute precedenti vengono sottoposte, senza discussione, a votazione per alzata di mano.
5. Le proposte di cui al comma precedente vengono inserite nel verbale della seduta in corso e, se approvate, sarà eseguita, a cura del Segretario Generale apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
6. Il Consiglio, per uno svolgimento più spedito dei lavori, può dare per letti i verbali della seduta precedente qualora sugli stessi non ci siano osservazioni o proposte di rettifica.
7. L'approvazione dei verbali ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
8. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 1, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

CAPO XII AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 62 – Ufficio di Presidenza del Consiglio.

1. Il Sindaco su proposta scritta del Presidente del Consiglio comunale provvede con specifico atto alla costituzione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio assegnando le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività ivi compreso l'individuazione del funzionario responsabile della direzione dell'ufficio Presidenza.
2. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale assiste il Presidente per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento ed effettua tutte le funzioni di supporto organizzativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, la gestione degli atti di iniziativa dei consiglieri e l'organizzazione delle sedute del Consiglio Comunale.
3. All'Ufficio del Presidente sovrintende il Presidente del Consiglio comunale.
4. Qualora, per esigenze funzionali, collaborino al supporto delle attività del Consiglio dipendenti comunali appartenenti ad altre strutture, essi per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

Art. 63 – Risorse finanziarie dell'ufficio di Presidenza.

1. Il Presidente del Consiglio comunale entro il mese di ottobre di ciascun anno, richiede formalmente che venga iscritta, nel bilancio dell'esercizio successivo, la somma necessaria per assicurare l'autonomia dell'ufficio di Presidenza. Gli atti autorizzativi per le spese necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio di Presidenza sono assunti dal funzionario responsabile della direzione dell'ufficio di Presidenza. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio.

Art. 64 – Sedi e attrezzature.

1. All'ufficio del Presidente del Consiglio sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Art. 65 – Deliberazioni della Giunta.

1. Le deliberazioni della Giunta Municipale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario Generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono trasmesse con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 67 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 68 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 69 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento (a norma dell'art.15 dello Statuto Comunale), divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo della scadenza del deposito di cui al comma 1.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 22.12.2003
con atto n.50;
- è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 07.01.2004 al 22.01.2004;
- è stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, dal 26.01.04 al 10.02.04 per 15 giorni consecutivi con
la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta affissione;
- entra in vigore il 01.03.2004

Data 11.02.2004

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Rosa Nappi

.....